This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3Q9Y 0

FEDERAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI MONZESI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA A STUDIARE IL DISEGNO DI LEGGE SUL CONTRATTO DI LAVORO

1903

S
ITA
957.4
FED

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

UCCHINI

FEDERAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI MONZESI

UFFICIO CENTRALE

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE NOMINATA A STUDIARE

IL

DISEGNO DI LEGGE

SUL

CONTRATTO DI LAVORO

MILANO
TIPOGRAFIA PULZATO & GIANI
22 - Via dell'Ambrosiana - 22

1908.

Digitized by Google

FOR TX
F

DEC 20 1930

Digitized by Google

La Federazione nostra non è venuta meno agli scopi che sono sanciti da' suoi Statuti, interessandosi della questione di massima importanza per industriali ed operai messa innanzi col disegno di legge sul Contratto di Lavoro, che affronterà, fra non molto, la discussione del Parlamento. Le continue agitazioni, troppo spesso incomposte, di questi ultimi anni, nel mentre hanno recato grave pregiudizio alla quiete e al tranquillo evolversi delle risorse industriali, — vita e orgoglio della Nazione — hanno altresì persuaso della necessità che un qualunque ripiego di legge, norma eguale per tutti, ponesse da una parte un freno alla marea ascendente dei desiderî e delle pretese e disciplinasse dall'altra equi rapporti fra chi produce e chi offre i mezzi alla produzione, conseguendo quell'armonica fusione di interessi ch'è l'aspirazione suprema d'ogni società civile.

A colmare la grave lacuna della legislazione sociale viene ora presentato il disegno di legge sul Contratto di Lavoro, che, come il titolo stesso chiarisce, si propone di integrare le scarse disposizioni dei vigenti Codici in materia d'assunzione di mano d'opera, conferendo entità e forma giuridica a ciò che prima era beneplacito o convenzione e fissando altresì, con forza e obbligatorietà reciproca, le norme di stipulazione.

La Commissione — possiamo permetterci l'affermazione — ha compiuto con ogni cura e coscienza il suo mandato, traendo

Digitized by Google

dalla pratica quotidiana e dalla vita vissuta in continuo contatto con le necessità del lavoro e dell'industria, quella equità e garanzia di buon giudizio che un'opera di tanta importanza e delicatezza richiede, perchè non si risolva in danno irreparabile ciò che a fin di bene si vorrebbe sanzionare.

Le nostre osservazioni, adunque, d'indole tecnica o morale, a seconda che in quella parte o in questa si esplichi l'azione del legislatore, sono innanzi tutto sincere e hanno in loro favore il coefficiente, anzi la determinante immediata, della lunga pratica di chi non ha assistito certo con indifferenza ai fenomeni gravi e complessi che la rapidità vertiginosa delle idee e dei contrasti ha fatto succedere nel campo del lavoro, così da lasciar credere che in pochi anni si sia vissuta la vita d'un secolo.

A parecchi appunti offre il destro il nuovo disegno di legge: taluni di indole generale e tali, a parer nostro, da infirmare addirittura l'efficacia dello spirito informatore; altri — e sono in maggior numero — di carattere particolare, riguardanti le singole norme, le disposizioni esecutive e le applicazioni.

Esporremo, con la massima brevità e chiarezza che ci sono consentite, e gli uni e gli altri.

*
* *

A qualunque confessione politica s'appartenga, è giuocoforza riconoscere che la legge, così com'è proposta, ha uno spiccatissimo carattere di classe, in quanto vuole evidentemente rafforzare la posizione dell'operaio — l'*economicamente più debole* delle Relazioni — di fronte al padrone od imprenditore, non sempre con equa ed armonica conciliazione d'interessi.

La critica dei singoli articoli non mancherà di porgere in seguito la riprova della nostra affermazione, che risulta fondata anche da una prima ed affrettata lettura del progetto, ma, se un dubbio sorgesse a questo proposito, basterebbe a dissiparlo, — insieme col tenore della Relazione Parlamentare — la dichiarazione d'uno fra i più zelanti e operosi fautori del disegno di legge, l'avv. Camillo Cavagnari, che predispose gran parte dei materiali occorrenti alla nuova costruzione giuridica (1) e determinò con pubblicazioni e conferenze i criterî

(1) CAVAGNARI, *Studi preliminari sul Contratto di Lavoro* per la redazione dei progetti di legge sul contratto di lavoro e sui contratti agrari. Osservazioni e notizie, Roma, Stamperia Reale, 1901.

Digitized by Google

della Commissione Governativa, cui appartiene e della quale è natural paladino (1).

L'avv. Cavagnari, ne' suoi *Studî sul Contratto di Lavoro*, dichiara senza ambagi e riferendosi all'autorità d'un altro strenuo sostenitore del progetto, il prof. Vivante dell'Università di Roma, che il nuovo esperimento legislativo tende « a riafforzare la posizione reciproca dei contraenti e *in ispecie quella del contraente economicamente più debole* » (2): parole di colore assai oscuro, nel rispetto specialmente dell'equità giuridica, che hanno altrove — quasi non bastassero la forma e il contenuto della legge stessa — ulteriore, esplicita conferma, laddove si asserisce e si pone come caposaldo e desiderata funzione della legge il limitare la libertà attuale dei contratti in tutto interesse ancora del *contraente economicamente più debole* (3).

Quella che poteva sembrare dapprima legge di carattere prevalentemente conciliativo, assumerebbe, adunque, secondo abbiamo detto, un'impronta spiccata di classe, per cui parrebbe di dover rifiutare senz'altro il concorso e la cooperazione nostra allo studio d'un organismo legislativo che sarà, nei casi normali, un'arma usata sempre con profitto a danno dell'industriale o dell'imprenditore, rade volte loro tutela e salvaguardia, poichè — sia detto subito, ora che se ne offre l'occasione — il togliere lo spauracchio dello sciopero operaio, se pure si conseguirà questo risultato, nasconde forse l'intento recondito d'impedire agli industriali associati un'eguale affermazione di solidarietà, come ultima ed efficace difesa degli interessi collettivi.

Ma l'*obstare principiis*, l'opporre, cioè, un'assoluta e non motivata disapprovazione, se in teoria e come atteggiamento di parte è bello, commendevole, dignitoso, se si vuole, — poichè piace, nell'epopea d'Omero, anche il superbo disdegno d'Achille neghittoso nei dì della battaglia —; una tal resistenza passiva equivarrebbe nella pratica a peggiorare in danno nostro una condizione di cose già tanto sospetta per poi riserbarci lo sterile vanto delle recriminazioni e delle proteste quando la legge uscirà dalla fucina parlamentare con l'intatto suggello

---

(1) Ultimamente ne' suoi *Studi sul Contratto di Lavoro*, Roma, Società Editrice Libraria, 1902.
(2) CAVAGNARI, *Studî sul Contratto di Lavoro*, pag. 9.
(3) CAVAGNARI, op. cit., pag. 17.

Digitized by Google

della parte avversaria; ciò che conviene evitare ad ogni costo nell'interesse d'un risultato immediato o remoto, ma egualmente giovevole e decoroso per la classe degli Industriali.

Il risultato immediato — e da augurarsi veramente — sarebbe l'accoglimento totale o parziale dei nostri emendamenti.

Data la prevalenza d'un tal ragionevole concetto, la legge uscirà, per così dire, contemperata di tali elementi da assicurare più equa e disinteressata considerazione dei bisogni dell'industria e del lavoro. Ad ogni modo, rimarranno sempre, come risultato remoto, i nostri rilievi suggeriti da retto senso delle cose e dalla famigliarità con le esigenze reali della questione; rimarranno le nostre previsioni dei difetti della legge, la quale, essendo, come afferma la stessa Relazione Parlamentare, esperimento fondato su incerte e manchevoli inchieste — ed esperimento tutto nuovo in materia vastissima e mutevole, — converrà bene subisca l'altalena delle metamorfosi e di radicali innovazioni. Epperò quanto ora, per diffidenza o difetto di pratica, non sarà accolto, avrà ben altro valore in condizioni di migliore esperienza e di minor prevenzione.

Non saremo noi, infine, a dolerci dell'interessamento che la classe nostra ha preso alla questione, persuasi come siamo che troppe volte, per mancanza, appunto, di questo diretto intervento, la causa dell'industria ha pesato assai lievemente sulla bilancia dell'opinione pubblica.

***

Ma, per venire tosto a più intimo esame del progetto, non dissimuleremo che una fra le più gravi preoccupazioni per le quali la classe degli Industriali è indotta a diffidare dell'opera del legislatore in riguardo al Contratto di Lavoro, è senza dubbio la disparità di garanzia offerta dalle parti contraenti, per cui la norma scritta, per quanto ragionevole e fondata, non riescirà mai a stabilire un'effettiva riprova d'osservanza rispetto a chi è economicamente più debole.

Le condizioni dei due contraenti — l'imprenditore o padrone e l'operaio — di fronte alla garanzia che i patti saranno osservati e le violazioni civilmente risarcite, sono di natura e di entità infinitamente diverse. Supposto che la somma totale delle garanzie richieste sia pari a dieci unità, otto sono offerte dall'industriale, co' suoi capitali, le sue scorte, il suo opificio

Digitized by Google

istesso, due soltanto — con l'interesse che può avere all'impiego immediato della sua mano d'opera — dall'operaio, il quale, per quanti obblighi si stabiliscano, ha sempre nello sciopero e in quell'inevitabile esonero da responsabilità pecuniarie, che gli proviene dalla *nulla tenenza*, mezzi validi a rompere maglie ancora più robuste di quante appresti la nuova legge.

L'obbiezione, che non dubitiamo di chiamar formidabile, innanzi tutto perchè non è nostra e in secondo luogo perchè costituisce in realtà la *piattaforma di combattimento* di tutti gli oppositori della legge, conservatori e liberisti; — l'obbiezione formidabile non è naturalmente sfuggita all'alfiere dei progettisti, intendiamo dire l'avv. Camillo Cavagnari, il quale ha cercato invero di parare il colpo con elegante abilità dialettica.

L'avv. Cavagnari ha girato, cioè, la pericolosa scogliera, astraendo dalle condizioni presenti di fatto e dai rapporti reciproci che attualmente intercedono fra industriali ed operai, fra imprenditori e lavoratori, per rispecchiarsi in un'eventuale e assai ipotetica trasformazione di necessità e circostanze che la legge stessa dovrebbe creare nel campo della produzione e del lavoro.

Egli infatti, afferma e dà come conseguenza acquisita del nuovo progetto, che dovrà scomparire presso che interamente la determinazione individuale del patto di lavoro per lasciar luogo alla determinazione collettiva, onde non avremo più il singolo operaio che pattuisce col padrone o imprenditore la mercede della sua mano d'opera, ma le associazioni operaie da una parte e le associazioni, i consorzi, i sindacati industriali dall'altra. Donde accadrà — sempre secondo il Cavagnari — che « per effetto di questo spostamento,..... le diverse associazioni *(operaie)* aspiranti a stipulare contratti collettivi per vincere la *concorrenza (fatta dalle associazioni affini)*, gareggieranno nell'offrire il patto della garanzia, della migliore garanzia positiva per l'esecuzione del contratto e per gli effetti della responsabilità in caso di inadempimento » (1).

Questa responsabilità civile, che tanto interessa e senza della quale il contratto di lavoro legale avrà la forza istessa del contratto libero consuetudinario, con maggior strettezza

(1) Cavagnari, op. cit., pag. 28.

Digitized by Google

di vincolo per gli industriali soltanto, sarebbe adunque nel concetto dei sostenitori della legge, un prodotto naturale e spontaneo della libera concorrenza portata nel campo degli enti e dei contratti collettivi.

Ma il ragionamento del Cavagnari e degli altri suoi migliori poggia, siccome già avvertimmo, su condizioni di fatto che sono presunte, di là da venire, se pure verranno, e astrae galla realtà presente e quotidiana: ciò che per una legge di pratica ed immediata efficacia quale vuol essere il disegno parlamentare, non è certo buona raccomandazione.

All'egregio giurista, adunque, che è quanto dire allo spirito informatore di tutto il progetto, si può obbiettare ordinatamente:

1. — Sta di fatto che l'operaio singolo tende a scomparire, nella sua qualità di contraente, assorbito com' è dall' organizzazione collettiva, ma d'altra parte la tendenza, per la ragione stessa che vuol dir trasformazione e significa un *divenire* e non già una circostanza oramai definita e caratterizzata, non può servire di fondamento ad una legge che mira ad assettare lo stato atuale di cose, tanto più quando, come nel caso nostro, si fa affidamento sulla tendenza per una garanzia reale ed effettiva quale è richiesta dalle buone norme di un contratto.

II. — Se pure è lecito ammettere, come ultima concessione, che l' organizzazione operaia è fatto oramai stabilito e universale nelle corporazioni di mestiere e nei sodalizi economici, non si può riconoscere eguale universalità di fenomeno per quanto riguarda le associazioni, le unioni e i sindacati industriali, tuttora ai primi passi di formazione e di funzionamento, per cui viene a mancare, nella realtà delle cose, uno dei capisaldi della legge.

III. — Può fare meraviglia addirittura il presupposto che sia da attendersi da parte degli enti operai una *concorrenza* nel senso contemplato dal legislatore, e cioè che le varie associazioni economiche e politico - economiche debbano a gara offrire condizioni favorevoli di contratto all' indusriale.

Gli episodi della diuturna lotta fra il capitale e il lavoro sono in aperto contrasto con la visione eccessivamente ottimista del progetto, poichè — se male non ci apponiamo — lo spirito animatore delle corporazioni operaie esistenti tuttodì in antagonismo (poniamo, ad esempio, le Camere del Lavoro e le Leghe Cattoliche) è di specie tutt' affatto contraria alla premessa cennata, in quanto sia interesse delle varie orga-

Digitized by Google

nizzazioni proletarie offrire ai proprî inscritti — anche per incentivo a procurarsi nuovi proseliti — patti e condizioni di lavoro vieppiù vantaggiosi in paregone di quelli messi innanzi dai sodalizî avversari.

E la concorrenza — ciò ch'è importante avvertire — non è solo per l'entità dei salarî o per la quantità delle ore di lavoro, che sono gli elementi ponderabili, ma per le modalità medesime dell' assunzione e del contratto con l' intento sempre palese di lasciare all' operaio massima libertà d' azione, e all' industriale le pastoie di norme di ferro.

Chi si cura degli interessi industriali? Non certo le organizzazioni operaie, neutre o confessionali che siano, ed è recente il caso d' un Segretario della Camera del Lavoro — quella di Milano — che proclamava altamente, fra il plauso d'una numerosa assemblea, d' aver impedito al direttore dell'Edison di fornire schiarimenti tecnici alla Commissione dei Tramvieri, *perchè le Camere del Lavoro non erano fatte per favorire in alcun modo gli interessi dell' industria.*

Ma il Cavagnari si fa forte dell'esempio — unico, o quasi, in tutta la serie delle agitazioni odierne e passate — offerto ultimamente dai lavoratori del carbone nel Porto di Genova, che nella risoluzione dello sciopero, versarono a garanzia dei nuovi contratti la somma di circa ottanta mila lire, accettando altresì la costituzione d' un tribunale arbitrale misto con l'ufficio d' applicare ai trasgressori, operai o negozianti, penalità pecuniarie fino a due mila lire (1).

L' esempio è bello e consolante, nè ci fa meraviglia che l' abbia esaltato l' on. Cabrini nella solennità d' un Congresso socialista a Bologna (2). La classe degli Industriali, di fronte alla eventuale necessità d' un contratto di lavoro, sarebbe, anzi, lietissima di veder prevalere tanto dall' una parte che dall' altra, il sistema della cauzione; cadrebbe così ogni prevenzione e il concetto della garanzia, risaltando chiaro e determinato, assorbirebbe forse in sè, distruggendole, parecchie delle nostre osservazioni al progetto; ma è appunto questa garanzia, unica reale ed effettiva, che manca nella parte così detta economicamente più debole, nè l' esempio di Genova può tramutare di punto in bianco l' eccezione lodevolissima in re-

(1) CAVAGNARI, op. cit.. pag. 28-29.
(2) CAVAGNARI, op. cit., pag. 29.

Digitized by Google

gola universale. Assai peggio, poi, quando da un fenomeno sporadico e solitario si trae argomanto per informare lo spirito d'una legge positiva e generale.

È lecito, insomma, domandarsi se in genere le istituzioni operaie possono offrire cauzioni atte a contrabbilanciare i gravi e complessi danni dell'industria: e ciò come ultima concessione, poichè tali cauzioni, anche quando ci fossero, non potrebbero mai avere carattere e garanzia di stabilità, in balìa come sono degli umori assai variabili delle masse e delle altalene politiche.

Lacuna generale e gravissima del disegno di legge è, adunque, per riassumere, la disparità assoluta dei contraenti in quanto concerne al garantire l'osservanza dei patti contrattuali, norme obbligatorie, imprescindibili per gli industriali, che non potranno mai sottrarsi alle conseguenze dell'averle come che sia trascurate, mentre, d'altro canto, le ali pietose del pauperismo coprono il nullatenente, contro il quale si spuntano, in sede civile, tutte le azioni giudiziarie previste dal codice.

***

Non è ufficio nostro il ricercare, in via subordinata, le mende che offre il nuovo disegno legislativo riguardo alla distribuzione delle parti e al razionale collegamento degli articoli, per cui sarebbero forse da ripetersi qui parecchie delle osservazioni che il Consiglio Direttivo del Consorzio fra Industriali Meccanici, Metallurgici, Costruttori Navali ed Affini della Liguria, muoveva, con l'autorevole parola dell'ing. comm. Bigliati, alla Legge sui Probi-Viri (1).

Assuefatti, come siamo, alla pratica immediata e a cogliere, più della forma, la sostanza delle cose, non è da noi il campo della giurisprudenza, la quale piuttosto offrirà motivo a solenni deliberati scientifici, come si ebbero, ad esempio, nel gennaio scorso, a Torino.

Il Quarto Congresso delle Società Economiche, riunitosi sotto la presidenza dell'on. Boselli, accoglieva, infatti, con voto unanime, le conclusioni del prof. Jannacone, prescelto relatore

---

(1) *Della necessità di riforme alla Legge sui Probi Viri, Memoria al Governo,* Genova, 1902.

Digitized by Google

sul tema del Contratto di Lavoro, formulando questi due voti, che la competenza di quel consesso e l'autorità dei proponenti fanno pienamente accettare anche dalla Commissione nostra:

« 1.° Il Congresso fa voti perchè la legge sul contratto di lavoro sia divisa in due parti, di cui l'una contenga disposizioni generali applicabili a tutte le categorie di lavoratori, e la seconda si applichi soltanto a coloro che prestano servizio mediante retribuzione nelle imprese agricole, industriali e commerciali, alle dipendenze e sotto la direzione di un padrone e imprenditore.;

« 2.° Il Congresso ritiene inoltre non essere per ora il caso di estendere le disposizioni della seconda parte della legge ai lavoratori a domicilio, per i quali, come per quelli di altre categorie, si avvisa miglior cosa provvedere a parte. »

Ambedue le modificazioni rispecchiano, invero, una disparità di condizioni e di circostanze assai complesse che tuttodì è dato constatare, per cui — nel riflesso specialmente della seconda — altre sono le norme del lavoro organizzato e continuo nell'opificio, con la tutela di regolamenti comuni e la garanzia della diretta vigilanza, altre vogliono essere le disposizioni per chi compie, appartato, l'opera sua con un largo implicito mandato fiduciario.

*
* *

Altre osservazioni, egualmente generali, si potrebbero fare sulla scorta principalmente della Relazione Parlamentare, in cui, se non fanno difetto la dottrina e l'acutezza polemica, troppo spesso vengono meno il sussidio della pratica e la visione sincera delle cose, per cui la precisione del limite, che s'addice ad ogni legge di positiva efficacia, sconfina quasi sempre nell'indeterminatezza e la chiara percezione degli scopi o delle conseguenze sfuma in pericolose idealità teoretiche.

Ma senza dubbio avrà, a questo proposito, maggiore forza di persuasione l'esame e la critica dei singoli articoli, che tosto iniziamo:

Digitized by Google

CAPO I (1).

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il contratto di lavoro, oggetto della presente legge è quello col quale un operaio o altro lavoratore manuale si obbliga al servizio di un imprenditore o padrone, mediante equa retribuzione che questo si obbliga di corrispondergli.

La condizione affermata nell'articolo primo, e cioè che la mercede, materia di contratto, debba essere *equa,* ha sollevato tosto le più legittime osservazioni non tanto per lo spirito della disposizione in sè stessa, che risponde per l'appunto a commendevole criterio di giustizia, quanto per i pericoli offerti, in campo di controversia, dall'impressionante elasticità della dizione, la quale, ad esempio, potrebbe apprestare arma formidabile anche a chi l'equità della retribuzione fa consistere in un eccesso troppo sovente rovinoso.

Date, del resto, le garanzie predisposte dal disegno di legge per quanto concerne alla stipulazione del contratto, scritto, il più delle volte, e formulato, quando si voglia, con l'intervento delle Associazioni interessate (2), l'iniquità d'un patto che leda i principî dell'equo e dell'onesto sfugge anche all'ipotesi più pessimista, donde l'inutilità, anzi il pericolo palese, di consacrare in articolo di legge un termine di così vaga estensione.

La Commissione, pertanto, dichiarandosi all'unanimità contraria ad una determinazione giuridica di tal genere, si è accordata al deliberato del Congresso Torinese, ritenendo « opportuno (la Commissione nostra direbbe meglio *assolutamente necessario*) di sopprimere l'aggettivo *equa* aggiunto alla parola *retribuzione* nel progetto ministeriale »; nel qual parere è convenuto anche il Consorzio degli Industriali Meccanici e Metallurgici di Milano (3).

---

(1) *Disegno di Legge sul Contratto di Lavoro presentato all'approvazione del Parlamento Nazionale dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Cocco-Ortu), di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Baccelli)* estratto dagli *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati,* Legislazione XXI, seconda sessione 1902, Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, N. 205, pagg. 71-86.

(2) Vedi gli articoli 6 e 15.

(3) *Relazione del Consorzio Industriali Meccanici e Metallurgici di Milano in ordine al disegno di legge sul Contratto di Lavoro,* Milano, Gualdoni e C., 1903.

Digitized by Google

ART. 2.

Il contratto di lavoro è regolato dalle disposizioni del diritto vigente in quanto non siano contrarie a quelle della presente legge.

Restano così escluse e le convenzioni preesistenti fra le parti e le consuetudini che pur contano qualche cosa, come naturale portato di bisogni e necessità particolari o locali. In considerazione di tali inconvenienti — più gravi di quel che sembrino a prima vista e che risulteranno immediati non appena occorrerà modificare pratiche ed abitudini di lunga data, — parve alla Commissione nostra di potersi accostare, anche sotto questo rispetto, a quanto deliberava il Congresso di Torino, e cioè:

« Il Congresso delibera che all'art. 2 del progetto ministeriale sia sostituito il seguente, proposto dal prof. Garelli: « Al « contratto di lavoro si applicano le disposizioni *imperative* « della presente legge. Ove queste non dispongono, si osser- « vano le convenzioni delle parti, e in difetto le consuetudini. « In mancanza di queste si applicano le disposizioni *facolta-* « *tive* della presente legge, e infine il diritto civile o commer- « ciale delle altre leggi dello Stato ».

Ne risulterà così, secondo avverte anche il Consorzio dei Meccanici e Metallurgici milanese, una più delineata graduatoria in ordine all'applicazione fra la legge in esame e le norme del diritto e della consuetudine vigenti (2).

ART. 3.

I regolamenti particolari di lavoro hanno forza di legge fra le parti.

Essi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, e non possono essere modificati, senza mutuo consenso, nelle disposizioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti, dell'orario, alla cauzione, alle sanzioni disciplinari e ad altre condizioni essenziali del contratto.

La disposizione che « i regolamenti *particolari* di lavoro hanno forza di legge fra le parti » può far sorgere il dubbio che tali regolamenti abbiano obbligatorietà legale anche quando in taluna norma si scostino, sia pur per reciproca convenzione, della legge stessa.

---

(2) *Relazione* cit., pag. 2.

Digitized by Google

La dizione, adunque, vuol essere più chiaramente determinata, come pure va meglio determinato il modo col quale i regolamenti, secondo le disposizioni del disegno di legge, « devono essere portati a conoscenza dei lavoratori » nei casi che fanno eccezione ai previsti dall'articolo settimo. Coi libretti personali? con la semplice affissione?

In quanto poi, alle variazioni di regolamento che non saranno valide senza il mutuo consenso delle parti, si richiede che almeno le modificazioni *di carattere esclusivamente tecnico* interessanti l'*esecuzione meccanica* del lavoro, siano lasciate alla competenza e al giudizio dell'industriale, arbitro com'è in diritto di ordinare o rinnovare i mezzi di produzione secondo sia più conveniente agli interessi e alle esigenze continuamente mutabili della industria. Nessun pericolo, da questo lato, e nessun danno economico per gli operai cui la tutela della legge riserba sempre l'adito a quelle trattative e a quelle conciliazioni che saranno eventualmente richieste dal nuovo assetto industriale o dalle mutate condizioni di lavoro.

Assennatissime, infine, le osservazioni del Congresso di Torino il quale, su proposta degli onorevoli Casana, Rubini, Ferrero, Daneo, Rizzetti e Tedeschi, si manifestava d'avviso « che all'articolo terzo, oltre al concetto che i regolamenti, finchè stanno in armonia colle leggi vigenti, siano di competenza dell'imprenditore o padrone e debbano essere portati a chiara conoscenza dei lavoratori, debba includersi l'altro concetto che le modificazioni di essi non abbiano ad applicarsi ai contratti in corso, se non dopo trascorso il termine di normale disdetta, od altrimenti, senza congruo compenso se del caso, quando le modificazioni s'impongono per ragioni di urgenza. Il regolamento deve essere obbligatorio quando nella fabbrica vi siano 20 operai ».

Art. 4.

Quando il lavoratore deve per l'esecuzione del contratto organizzare o dirigere gruppi o squadre di lavoratori, si presume mandatario dell'imprenditore o padrone nei rapporti coi componenti il gruppo o la squadra.

Art. 5.

Non si può stipulare che per effetto di anticipazioni ai genitori o od altri rappresentanti legali nel minore o al minore stesso, questi sia obbligato alla prestazione della propria opera.

L'imprenditore o padrone non ha azione per la restituzione delle anticipazioni fatte a tale scopo.

Digitized by Google

Fortunatamente l'ignobile sistema di sfruttamento, cui provvede l'articolo quinto, è ben lontano dal rispecchiare condizioni vigenti nelle regioni nostre, e la Commissione è certa d'interpretare il voto di tutte le coscienze umane ed oneste, augurando che una tale disposizione di legge tolga per sempre il disonore del barbaro contratto.

CAPO II.

Della forma e della prova del contratto del lavoro.

Art. 6.

Il contratto di lavoro può essere fatto verbalmente o per iscritto. Deve farsi per iscritto nei casi indicati nei numeri 1,° 2° e 3° dell'articolo 15.

Il contratto di tirocinio deve farsi per iscritto per tutti i casi.

Esso deve enunciare l'arte, la professione, l'industria a cui l'apprendista è avviato e la durata del tirocinio.

Se il contratto non è fatto per iscritto o se la scrittura non contiene quelle condizioni o ne tace alcuna l'imprenditore o padrone decade da ogni azione di danno verso l'apprendista che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.

Alla Commissione parve di dover insistere perchè i contratti di lavoro siano fatti tutti per iscritto, sottraendo così all'alea d'un contradditorio assai ambiguo — nei rapporti specialmente della legge positiva — ciò che dovrebbe avere esclusiva riprova nell'atto regolarmente stipulato. È assolutamente necessario che tal materia, fomite di tante divergenze e contestazioni, non sia abbandonata al giudizio e al ricordo di testimonî i quali, il più delle volte, adempiono passivamente ad una semplice formalità senza prestare alla loro funzione la pirte attiva d' interprete garante e coscienzioso.

Ne verrebbe, di conseguenza, abolita la prova del contratto di lavoro sancita dal successivo articolo 8 e scompaiono le distinzioni previste dall' articolo 15.

Art. 7.

Il solo crocesegno della parte che dichiara di non saper scrivere o che per causa fisica non può firmare è sufficiente per tutti gli effetti di diritto del contratto di lavoro ed è equiparato alla firma autentica. L'atto però deve essere autenticato da un notaio, dal sindaco o dal giudice conciliatore ovvero dal presidente del competente collegio dei *probi-viri,* il quale ne premetterà la lettura e la spiegazione alla parte interessata, facendo di ciò risultare nell'atto stesso.

Digitized by Google

Facciamo nostre, a proposito di questo articolo, le giudiziose osservazioni dei colleghi Meccanici e Metallurgici di Milano, i quali hanno rilevato che « segnatamente in grossi centri manifatturieri lo spostamento degli operai dall'una all'altra officina avviene con grande frequenza. Nelle sole industrie meccaniche di Milano si può calcolare che parecchie centinaia di operai ogni settimana passano a nuovo contratto. — La formalità quindi d'autentica dei *croce-segno* importerebbe, sia per gli operai, sia per gli imprenditori un enorme dispendio di tempo, senza contare che il lavoro farraginoso degli uffici costituiti designati all'autentica stessa non permetterebbe questo nuovo aggravio non indifferente, trattandosi di dar lettura e spiegazione dei diversi contratti e regolamenti, ciascuno dei quali può contenere norme speciali addatte alle singole Industrie. — I notai naturalmente avrebbero il diritto al loro onorario. A chi il carico ?....,. In linea d'equità dovrebbe ricadere su chi ne rende per propria deficienza necessario l'intervento ed ecco un onere che non mancherebbe di sollevare proteste nel campo operaio.

« Di fronte a tali rilievi si proporrebbe che, giusta anche l'usanza per antica consuetudine praticata, pur sotto l'impero delle leggi comuni che al *croce-segno* negano portata giuridica, *si abbia a ritenere sufficiente che il* croce-segno *sia apposto, previa lettura e spiegazione, in presenza di due testimoni, i quali controfirmerebbero l'atto con esplicita dichiarazione che del medesimo fu effettivamente data lettura e spiegazione all'interessato.* » (1)

ART. 8.

Il contratto di lavoro si può provare con testimonii anche nei casi preveduti nell'articolo 1341 del Codice Civile (2).

La disposizione, secondo quanto annotammo all'articolo 6, dovrebbe sparire.

---

(1) *Relazione* cit., pagg. 2-3.

(2) Art. 1341 *Codice Civile:* Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

Digitized by Google

ART. 9.

I lavoratori e gli imprenditori o padroni possono nella stipulazione del contratto di lavoro e nella procedura di conciliazione o di arbitrato, regolata dal capo VI, farsi assistere e rappresentare dalle associazioni le quali siansi fatte inscrivere presso l'*Ufficio del lavoro*, previo deposito nel medesimo, dei loro statuti e regolamenti e della deliberazione sociale autorizzante la domanda di inscrizione.

La legge, adunque, conferisce alle Associazioni tanto Industriali che operaie il diritto di riconoscimento presso l' ufficio del Lavoro, con implicita garanzia di tutte le responsabilità inerenti, mediante la semplice presentazione degli Statuti e dell'autorizzazione sociale ad inscriversi. L' atto, come subito si rileva, è semplicemente formale nè dà alcun reale affidamento circa l'osservanza dai patti reciproci, onde viene spontaneo il suggerimento al legislatore che una congrua cauzione, almeno, da regolarsi a seconda dell'entità numerica delle Associazioni e dell' importanza delle singole industrie rappresentate, ripari in parte a quel difetto di garanzia ch' è vizio organico di tutto il disegno di legge.

Considerate, poi, le Associazioni in sè stesse, la Commissione, pur facendo ragionevoli riserve sul concetto espresso dall'Associazione Italiana dei Metallurgici, la quale espresse il voto che si dovessero riconoscere soltanto le Associazioni professionali *giuridicaminte riconosciute* alla stregua delle norme già vigenti (1), non ha potuto a meno di ritenere opportuni e necessarî l' avvertimento e la raccomandazione del Congresso Torinese, così formulati:

« Il Congresso fa voti che la legge espressamente determini le condizioni di riconoscimento delle stesse Associazioni e delle responsabilità, nonché requisiti occorrenti alle Associazioni per essere inscritte presso l' Ufficio centrale del Lavoro, e i compiti dell' Ufficio stesso riguardo alle Associazioni ».

Il determinare i requisiti di riconoscimento varrà ad escludere — siccome è giusto in materia di lavoro — quelle Associazioni i cui fini non fossero unicamente professionali e i cui Statuti esorbitassero dal campo delle controversie industriali ; il chiarire le responsabilità con gli obblighi conseguenti, disciplinerà moti inconsulti e rovinose agitazioni di

(1) *Relazione* cit., pag. 3.

Digitized by Google

pregiudizio alla somma dei pubblici interessi e al progresso civile,

Epperò non si distingue dal desiderio che si colmi codesta deplorevole lacuna legislativa l' altro deliberato dei Congressisti, unanimi nel far voti « affinchè il Parlamento, contemporaneamente alla emanazione della presente e di altre leggi sociali, e, se possibile, anche prima, abbia a provvedere legislativamente all' ordinamento legale delle rappresentanze professionali medesime ».

ART. 10.

Quando a termine della presente legge occorrono deliberazioni collettive, esse sono obbligatorie, purchè prese a maggioranza assoluta di voti e nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel regolamento.

I voti del Congresso di Torino hanno pure offerto alla Commissione nostra materia d'emendamento all'articolo 10 circa la validità e l'obbligatorietà delle deliberazioni collettive. La Commissione, cioè, propone formalmente, allo scopo di semplificare le questioni, escludendo gli elementi eterogenei, e quindi meno interessati a risolverle, che le Associazioni, cui l'articolo provvede, siano *Associazioni professionali, e cioè le organizzazioni di coloro direttamente interessati nel contratto e nella controversia* (1).

ART. 11.

La scrittura, indicata negli articoli 6 e 7 è soggetta alla tassa di cent. 10 al foglio.

A tutti gli atti di procedura e ai provvedimenti di qualsiasi natura, previsti nella presente legge, sono applicabili le disposizioni degli articoli 43, 44 della Legge 15 giugno 1893, n. 295, sui *probi-viri*.

ART. 12.

Se la somma, oggetto del decreto di cui negli articoli 27 e 28, e della decisione e risoluzione arbitrale, di cui negli articoli 47 e 53 è superiore a lire duecento, i diritti sono di tre lire sino a lire quattrocento, di quattro lire per le somme maggiori.

---

(1) Il Consorzio dei Meccanici e Metallurgici di Milano propone addirittura l'abolizione dell'articolo 10, « disposizione poco chiara e che in pratica cagionerebbe perturbamenti non lievi alle masse lavoratrici ». *Relazione* cit., pag. 3.

Digitized by Google

CAPO III.

Delle obbligazioni delle parti.

(Sezione I).

Art. 13.

L'imprenditore o padrone ha l'obbligo:

di impiegare il lavoratore nel modo, tempo e luoghi convenuti;

di mettere a disposizione del medesimo, ove occorra e salvo stipulazione contraria, i collaboratori, gli utensili, le materie necessarie al compimento pel lavoro;

di vigilare che il lavoro si compia in condizioni convenienti di moralità, di sicurezza e di igiene per il lavoratore;

di assegnare al lavoratore industriale od agricolo un giorno di riposo ogni settimana;

di pagargli la retribuzione in moneta avente corso legale nel Regno nel tempo e luogo convenuti, salve le disposizioni degli articoli seguenti, e di consegnargli periodicamente un estratto del conto relativo.

Il capo III della nuova legge è consacrato alle obbligazioni delle parti e stabilisce, nel presente articolo, l'obbligo da parte del padrone o imprenditore di mettere a disposizione dell'operaio i collaboratori, gli utensili, le materie necessarie al compimento del suo lavoro. Vero è che non manca la salvaguardia della stipulazione contraria (« ove occorra e salvo stipulazione contraria »), ma sorge spontanea, per la normalità dei casi, l'obbiezione: Se i collaboratori, *per cause indipendenti dal buon volere padronale,* vengono a mancare? E, se per casi fortuiti ed imprevisti, difettano le materie prime? E se necessità imprescendibili variano le modalità del lavoro?

Art. 14.

La retribuzione che non supera due lire al giorno deve essere pagata almeno ogni settimana e quella che non supera le quattro lire almeno ogni quindici giorni.

Nei lavori a cottimo per i quali la liquidazione del rispettivo è corriserbata ad opera compiuta e collaudata, gli operai hanno diritto ad acconti quindicinali in proporzione del lavoro eseguito.

Il cottimista ha diritto ad ottenere il pagamento integrale della retribuzione, entro una settimana dopo compiuto e collaudato il lavoro.

Digitized by Google

Nei lavori con partecipazione agli utili la ripartizione si fa al termine del contratto di lavoro, e se questo ha una durata superiore ad un anno, la ripartizione si fa annualmente.

In caso di reclamo qualora sia necessario di esaminare libretti di lavoro, libri di maestranza, registri o altri documenti e di procedere a verifiche, tali operazioni sono affidate ad un arbitro nominato dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del collegio dei *probi-viri*, o in mancanza di questo, dal Pretore.

Le disposizioni dell'articolo 14 sono tanto più gravi per la norma imperativa dell'articolo 16, il quale stabilisce che siano da considerarsi come nulli i pagamenti effettuati in modo diverso da ciò che viene qui stabilito, e cioè: pagamento settimanale per le mercedi non superiori a lire due, pagamento quindicinale per le mercedi non superiori a lire quattro; onde potrebbe elevarsi di pieno diritto contestazione per il ritardo anche d'un giorno soltanto con la nullità conseguente dei pagamenti, come se non fossero stati fatti, perchè non eseguiti nelle forme volute dalla legge.

Pur convenendo che il pagamento non dovrà protrarsi, in via normale, oltre i quindici giorni, la disposizione è assolutamente vessatoria e pone a serio repentaglio la contabilità, già tanto complicata, delle Ditte che dovranno necessariamente impiantare — quando già non vi abbiano provveduto — un vero ufficio per il pagamento delle mercedi con speciale riflesso alle scadenze e ai passaggi di categoria degli operai col variare della retribuzione. L'inconveniente, piccolo, in verità, per un'azienda di non molta importanza, diventa enorme per quegli opifici nei quali alla varietà delle mercedi si accoppia la fluttuanza del numero degli operai ed una paga parziale equivarrebbe a sconvolgere tutto un sistema equilibrato per forza soltanto d'esperimenti e consuetudini.

Può darsi inoltre che, per qualche festività cadente sulla fine della settimana o della quindicina, il pagamento venga posticipato d'uno o due giorni: caso tutt'altro che raro; e allora il pagamento sarà nullo? Non occorrerà forse ricercare un giudice ferocemente positivista, perchè, appoggiato alla chiara ingiunzione della legge, che non lascia campo a più temperate e ragionevoli interpretazioni, il responso debba essere affermativo.

La Commissione, adunque, lasciando alla competenza del legislatore l'integrare in forma dispositiva queste che sono necessità imprescindibili della pratica giornaliera, fa viva rac-

Digitized by Google

comandazione perchè tali eccezioni siano contemplate, se non altro, in via di convenzione particolare fra le parti, legittimando anche l'antica e provvida consuetudine degli acconti settimanali, allorchè fosse impossibile corrispondere interamente il dovuto.

In quanto ai lavori a cottimo, non potrà sfuggire ad alcuno la ragionevolezza dell'emendamento sostenuto dal Consorzio Milanese per il quale, « quando ai lavoratori sia fissata, indipendentemente dal cottimo, una paga oraria, gli acconti debbano corrispondere all'ammontare dell'importo delle ore di effettivo lavoro » (1): Nessuna migliore interpretazione potrebbe darsi al criterio di proporzionalità che il legislatore si è prefisso, epperò non dubitiamo sarà accolta l'aggiunta fatta per prevenire molto facili contestazioni.

L'ultimo comma stabilisce finalmente che, in caso di reclamo e qualora si renda necessario, un arbitro, nominato fra le parti, possa esaminare libretti di lavoro, libri di maestranza e consimili documenti: nel qual concetto la Commissione conviene, purchè — siccome è richiesto da naturali e legittime ragioni di riserbo — la verifica sia fatta alla sede del padrone od imprenditore.

Art. 15.

L'imprenditore o padrone può imputare sulla retribuzione:

1.° l'alloggio;

2.° il godimento di un terreno;

3.° la provvista e la manutenzione di arnesi, stromenti di lavoro, la provvista di materie e materiali occorrenti al lavoro, e che dovrebbero essere, secondo il contratto o la consuetudine, fornite dai lavoratori;

4.° l'uniforme o il costume speciale che il lavoratore avesse l'obbligo di portare;

5.° i generi somministrati ai lavoratori agricoli, secondo gli usi e consuetudini locali.

Gli oggetti indicati ai numeri 3, 4, non possono mettersi in conto a carico del lavoratore, se non al prezzo di costo, e quelli indicati al numero 5 al prezzo corrente, al momento della consegna, sul mercato più vicino.

---

(1) *Relazione* cit., pag. 3.

Digitized by Google

ART. 16.

Sono nulli e come non avvenuti:

a) i pagamenti eseguiti in modo diverso da quello stabilito nell'articolo 14, ultimo capoverso salvo la disposizione del n. 5 del precedente articolo.

b) i pagamenti fatti nei caffè, nelle bettole, osterie od altri simili esercizi o nei locali annessi.

Non è ammessa azione per la restituzione di ciò che fu dato.

Valgono qui le osservazioni mosse all'articolo 14.

ART. 17.

Fino a prova contraria si presumono fatte per conto del lavoratore le somministrazioni alle persone della sua famiglia con esso conviventi, e dagli imprenditori o padroni, oppure dalle persone della famiglia dei medesimi e dai loro agenti o rappresentanti.

ART. 18.

Non possono farsi altre ritenute sulla retribuzione del lavoratore fuorchè:

1° per le somministrazioni nelle forme di cui al precedente articolo 15;

2° per anticipazioni in denaro, fatte sulla retribuzione prima che incominci il lavoro;

3° per le ammende incorse nei casi previsti dai regolamenti particolari di lavoro o dalla convenzione;

4° per le indennità dovute dal lavoratore a cagione dell'ingiusto scioglimento del contratto;

5° per i contributi del lavoratore alle Casse di soccorso e di previdenza.

Qualora, anche per i lavoranti a giornata, si accettasse il criterio degli acconti settimanali, converrà che la disposizione seconda del presente articolo contempli anche il caso delle sovvenzioni date — sotto forma appunto di acconti — *durante il lavoro*,

ART. 19.

Le ritenute indicate nel precedente articolo e quelle per le anticipazioni in denaro e per le uniformi non possono farsi che a rate inferiori al quinto della retribuzione e non producono interesse.

Si considera come anticipazione in denaro il prezzo del terreno venduto dal padrone al lavoratore per la costruzione dell'abitazione.

Digitized by Google

ART. 20.

Non si fa luogo a compensazione in favore dell'imprenditore o padrone sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore, fuori dei casi nei quali è ammessa la ritenuta, ai termini degli articoli precedenti.

Gli acconti sopra un lavoro in corso possono essere oggetto di compensazione. In questo caso però se gli acconti sono stati dati in epoca anteriore a due settimane, il lavoratore ha diritto di rilasciare solo la metà della retribuzione sino a pagamento totale del debito.

ART. 21.

Nei contratti a lunga durata il lavoratore non perde il diritto alla retribuzione, quando senza sua colpa sia impedito, per un tempo relativamente breve, di prestare l'opera propria.

Nel caso di impedimento per malattia, gli è imputata la somma che gli proviene da un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni per il tempo dell'impedimento.

L' articolo 21, che il Consorzio Milanese, ad esempio. vorrebbe soppresso (1), ha offerto materia di lunga e minuta discussione alla Commissione giustamente impressionata dalla gravità eccezionale della lettera e dello spirito della disposizione. Ogni parola, si può dire, è suscettibile di controversa interpretazione e può offrire incentivo a questioni di non lieve pregiudizio all' economia ed al tranquillo svolgersi del lavoro.

« Nei contratti a *lunga durata*, stabilisce l' articolo, il lavoratore non perde il diritto alla retribuzione, quando senza sua colpa sia impedito, per un tempo *relativamenle breve*, di prestare l' opera proria »; e ritorna qui la medesima indecisione di forma che s' è deplorata per più altri articoli e ritorna pure quello spirito vaporoso di interminatezza che lascia campo alle più disparate contestazionl : ciò che non s' attaglia per certo alla funzione ripromessa di razionale ed equo ordinamento d' uno fra i più delicati a complessi fenomeni dell' attività sociale, qual' è il lavoro.

Che cosa s' intende per contratti *a lunga durata?* Ricercheremmo invano, nel disegno legislativo, un qualsiasi determinato accenno a questo proposito, nè, d' altra parte, soccorrono elementi di consuetudine talmente fermi e stabiliti da

(1) *Relazione* cit., pag. 4.

Digitized by Google

riparare alla grave incertezza, per cui, ad ogni controversia per ragione di malattia, dovrà necessariamente risolversi la questione del limite di tempo.

Non apparirà dunque fuor di luogo la richiesta della Commissione nostra perchè, in armonia con le disposizioni del disegno di legge limitante a cinque anni la durata massima dei contratti (1), s' intenda per *lunga durata* il termine di *almeno tre anni*, al di sotto del quale i contratti debbono considerarsi di durata ordinaria.

Quale dizione, poi, più pericolosamente elastica di quel *tempo relativamente breve* per cui grazia il lavoratore non incorrerà nella perdita della mercede? Chi ha potuto consacrare nel primo articolo della legge il principio tanto vago della retribuzione *equa*, non è meraviglia abbia atteggiato a nuova inconsistenza pratica e giuridica il concetto del pagamento all' operaio ammalato o senza sua colpa impedito; concetto umanitario e nobile quanto si vuole, ma che, posto come pietra di paragone in una legge, doveva contemperare l' obbligatorietà della norma con forma dispositiva chiara e precisa.

Se, per ragioni che s' indovinano suggerite dall' immensa varietà dei bisogni e delle circostanze di lavoro, e contratto, non si è ritenuto opportuno o possibile fissare un termine qualsiasi, la Commissione non vede plausibili ragioni per cui il disegno ministeriale non abbia fatto buon viso alla disposizione molto più determinata della legge germanica, la quale pone come motivo di prosecuzione della paga il tempo *irrilevante*, invece del *relativamente breve* (2).

La differenza fra le due diciture è — come tosto appare — tutt'altro che lieve e in tutto vantaggio d'una maggior sicurezza d'interpretazione.

Quando poi l'assenza per malattia od altro legittimo impedimento, d'un operaio di qualche importanza — poniamo un macchinista, un capo squadra incaricato di provvedere e sovrintendere all'esecuzione d'un speciale lavoro — provocasse la forzata disoccupazione d'altri operai, avranno questi facoltà di ripetere dal padrone od imprenditore gli eventuali pretesi danni provenienti dall'inevitabile inadempimento degli obblighi sanciti nell'articolo 13?

---

(1) Vedi l' art. 34.

(2) *Disegno di legge, ecc., Atti parlamentari* cit., pag. 27.

Digitized by Google

L'enormità è palese e addita di per sè stessa la necessità di clausole aggiuntive per evitare appunto che non sia invocato un risarcimento di danni quando esula affatto ogni criterio di responsabilità diretta o indiretta.

Ma il dubbio non è ristretto in questi limiti soltanto. Non sappiamo, per esempio, — per addurre altre riprove dell'imprecisione di questo articolo e delle sorprese che può riserbare nell' eventualità d' un giudizio — se, in caso di malattia prolungata oltre il convenuto dalla legge, il contratto cessa o continua, e nessuna disposizione è contemplata per l'altra eventualità, che cada ammalato il padrone o imprenditore. E la nessuna legittimità della reticenza è ancora più palese nei casi che sia ammalato non diremo il proprietario o il grosso industriale, che abbia a' suoi servizii direttori tecnici e amministrativi da supplire in parte alla sua forzata assenza, ma il piccolo imprenditore, il padrone ch'è principale ed operaio nel medesimo tempo e lavora coi proprii operai nell'azienda di cui è guida, indirizzo, parte integrante e assolutamente necessaria.

Anche in tal caso balenerà sempre la minaccia dell'articolo 13, brutto numero e pessima disposizione?

Ma, per concludere con una proposta pratica l'esame dell'articolo 21 — forse il più grave e spinoso di tutta la selva selvaggia ch'è il nuovo disegno di legge — la Commissione è del parere d'insistere perchè, in relazione al secondo capoverso disponente in caso di malattia l'imputazione all'operaio della somma cui ha diritto per assicurazione, ogni lavoratore abbia l'obbligo d'assicurarsi per l'intera mercede, prescrivendo altresì ch'egli non abbia facoltà di ripetere retribuzione alcuna quando gli siano dovuti, per disposizione d'altre leggi, indennizzi o rimborsi pari o non pari alla paga normalmente percepita.

Art. 22.

L'imprenditore o padrone ha obbligo:

di fornire al lavoratore, quando siano dovuti, alloggio conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti e vitto sano e sufficiente;

di rilasciare alla fine del contratto al lavoratore che lo richiede, un certificato constatante la data della entrata e dell'uscita dal servizio, il genere del lavoro prestato e il vincolo a cui fosse soggetta la retribuzione in virtù del provvedimento di cui agli articoli 27 e 28.

Digitized by Google

Il lasciare all'operaio la facoltà di richiedere il certificato di servizio implica di necessità di diminuzione di quella garanzia che sogliono dare documenti di tal genere. Altro è l'avere la serie dei certificati rigorosamente cronologica, come attestazione di tutti i servizii prestati; altro il poter esaminare quei certificati soltanto che l'operaio in cerca di lavoro crede opportuno di produrre o ha creduto di suo giovamento farsi rilasciare.

La Commissione, adunque, è del parere che alla facoltà di richiedere il certificato si sostituisca l'obbligo nell'industriale di rilasciarlo anche quando l'operaio non voglia.

La serie dei certificati dovrebde anche raccogliersi — secondo la proposta del Consorzio Milanese — in un libretto da fornirsi gratuitamente dal Sindaco (1).

ART. 23.

L'imprenditore o padrone ha facoltà di stabilire nella convenzione o nei regolamenti di lavoro sanzioni disciplinari per il lavoratore che contravviene alle sue obbligazioni.

Le somme riscosse dall'applicazione di queste sanzioni sono devolute a beneficio dei lavoratori e quando non sia altrimenti stabilito nella convenzione o nel regolamento di lavoro, sono versate alla Cassa dei Depositi e Prestiti per essere destinate agli scopi indicati nell'articolo 26 della legge 16 marzo 1888 n. 80 sugli infortuni del lavoro.

Nessuna distinzione è stabilita fra le multe causate da infrazioni puramente disciplinari e le multe che, per cattiva esecuzione del lavoro o sciupìo di materia, recano al padrone od imprenditore un danno effettivo e reale.

Anche queste multe, che sono il vero e proprio *risarcimento* consentito da principii d'equità e responsabilità, dovranno seguire la sorte delle altre e sottrarsi a chi ha pieno diritto di valersene per coprire, almeno in parte, il danno patito?

La Commissione pertanto suggerisce l'emendamento che si debbono devolvere agli scopi cennati *le sole ammende esclusivamente disciplinari.*

---

(1) *Relazione* cit., pag. 5.

Digitized by Google

ART. 24.

Il lavoratore ha l'obbligo:

di eseguire il suo lavoro nel tempo, nel luogo ed alle condizioni convenute;

di agire conformemente agli ordini e alle istruzioni che gli sono date dall'imprenditore o padrone, in rapporto alla esecuzione del contratto;

di serbare i segreti di fabbrica;

di astenersi da tutto ciò che possa offendere i buoni costumi, nuocere alla sicurezza propria ed a quella dei compagni e dei terzi durante l'esecuzione del lavoro.

Non si capisce per quale ragione, poichè è puramente teorico il motivo addotto dalla sobrietà di forma, la Commissione Ministeriale abbia rinunciato alla inclusione di obblighi più particolari ed egualmente necessarî, quali, ad esempio, furono sanciti dalla legge Belga, prima disciplinatrice, in ordine di tempo, della farraginosa materia.

Il lavoratore, adunque, « abbia altresì l' obbligo di restituire al padrone o imprenditore gli utensili affidatigli e le materie prime non impiegate, e sia tenuto ad eseguire personalmente il lavoro convenuto e risponda della propria colpa in caso di vizio di lavorazione, di impiego abusivo della materia prima », riconfermandosi pur l' altra disposizione della legge Belga che ogni responsabilità in proposito è prescritta « dopo quindici giorni dalla consegna o dalla dichiarazione di compimento di lavoro » (1).

ART. 25.

Fuori del caso in cui nella convenzione o nel regolamento è stabilito che le somme prelevate o versate a titolo di cauzione vengano trattenute e amministrate dall'imprenditore o padrone, mediante la corresponsione di un interesse, egli deve depositarle a nome del lavoratore presso la Cassa postale di risparmio o presso altro istituto, scelto d'accordo.

Le ritenute per la cauzione non possono essere superiori ad un quinto della retribuzione.

L'imprenditore o padrone ha privilegio sulle somme depositate per tutti i crediti risultanti dall'inadempimento totale o parziale delle obbligazioni del lavoratore.

---

(1) *Atti Parlamentari* cit., pag. 29.

Digitized by Google

La disposizione, chiara e tassativa, per le ritenute periodiche a titolo di cauzione non ci dice se siano permesse le cauzioni anticipate, alle volte, più che prudente cautela, propria necessità.

Il privilegio di cui si parla nell' ultimo comma va esteso anche alle somme *trattenute*, e non alle depositate soltanto, in armonia con le disposizioni dell' articolo stesso nel primo capoverso.

ART. 26.

Il minore può validamente riscuotere la retribuzione del suo lavoro.

Anche qui si fa richiamo alle norme della legge Belga la quale fa eccezione per il caso che vi sia opposizione notificata dal padre o da chi esercita sul minore la *patria potestas*.

L' aggiunta sarebbe perfettamente consona anche allo spirito delle nostre leggi disponenti la sottomissione del minorenne agli equi voleri del padre o del tutore.

Non si vede, infatti, ragione alcuna perchè la legge sul lavoro debba stabilire una deroga di tal fatta.

SEZIONE II.

Disposizioni speciali di retribuzione.

ART. 27.

Quando concorrono giuste cause il pretore può sopra ricorso, prese notizie sommarie, sentite e citate le parti, autorizzare il genitore, tutore o curatore del minore la donna maritata a riscuotere in tutto o in parte la retribuzione dovuta al minore e al marito prescrivendo l'uso od impiego, consigliato dalle circostanze e dai bisogni delle parti e delle loro famiglie.

I genitori e gli altri rappresentanti legali del minore non hanno diritto di riscuotere la retribuzione a questo dovuta se lo hanno impiegato prima di compiere l'età stabilita nella legge per essere ammesso al lavoro.

Sempre salvo l'emendamento proposto per l'articolo precedente, la Commissione ritiene inspirate a provvidi concetti di assistenza e di giustizia sociale le norme sancite dall'articolo 27 e dal successivo

ART. 28.

Possono ricorrere al pretore, a termini e per l'autorizzazione di cui nel precedente articolo, i genitori i figli e il coniuge del lavo-

Digitized by Google

ratore, il quale sia tenuto a somministrare loro gli elementi, secondo le norme del codice civile.

ART. 29.

Il decreto del pretore produce effetto dal giorno successivo alla notifica, e, fino a provvedimento giudiziario diverso, vale rispetto a qualunque imprenditore o padrone, alla dipendenza del quale sia passato il lavoratore indicato nei precedenti articoli.

La validità del decreto del Pretore sta bene, ma onesta salvaguardia del padrone vuole che egli non sia ingannato dall'operaio sui suoi precedenti, dal qual riflesso fu suggerito l'emendamento all'articolo 22.

Vero è che a garantire l'autenticità delle informazioni che l'operaio dà sul proprio conto, provvede in parte l'articolo 38, ma non sarà male si faccia qui espressa menzione che il padrone od imprenditore dovrà ritenersi esonerato dall'osservanza del decreto qualora il vincolo sulla mercede, oggetto del decreto stesso, gli sia stato occultato.

ART. 30.

Le citazioni e le notificazioni prescritte nei precedenti articoli si fanno con biglietto in carta libera, secondo la disposizione dell'articolo 139 del Codice di procedura civile.

ART. 31.

La retribuzione del lavoratore, il deposito cauzionale e il credito per l'indennità dovutagli dall'imprenditore o padrone per ingiusta risoluzione del contratto, non possono cedersi e non sono soggetti a sequestro o a pignoramento.

Questa disposizione non si applica alla cessione, al sequestro e al pignoramento quando si tratta di pagamento di crediti a causa di alimenti o per il titolo, indicato nell'articolo 27, o per l'indennità dovuta dal lavoratore all'imprenditore o padrone per ingiusta risoluzione del contratto.

È pure fatta riserva per il privilegio di cui nell'articolo 25.

CAPO IV.

Della fine e della risoluzione del contratto.

ART. 32.

Senza pregiudizio dei modi coi quali si estinguono le obbligazioni, il contratto di lavoro si estingue:

1.° per lo spirare del termine;

2.° per il compimento del lavoro;

Digitized by Google

3.° per la morte del lavoratore;
4.° per forza maggiore.

Già che la morte del lavoratore è specificata e non quella del padrone o imprenditore, speriamo sia da supporsi che quest'ultima eventualità rientri nei casi di forza maggiore!

ART. 33.

Quando le parti spirato il termine fissato continuano l'esecuzione del contratto, questo si reputa prorogato a termine indeterminato.

ART. 34.

Quando il contratto è stipulato per tutta la vita o per più di cinque anni, può essere disdetto per la fine del 5° anno da colui che si è obbligato a prestare la propria opera, mediante preavviso di sei mesi.

ART. 35.

Quando il contratto è concluso senza determinazione di tempo, ciascuna delle parti ha diritto di scioglierlo mediante disdetta all'altra parte.

Nella convenzione o nei regolamenti di lavoro può stabilirsi un termine speciale di disdetta, purchè non sia inferiore a quello fissato dagli usi e dalle consuetudini e sia eguale per entrambe le parti.

In mancanza di patto e di norme nei regolamenti o di usi e consuetudini, il termine per la disdetta non può essere minore di otto giorni, e di due mesi, quando il lavoratore presta l'opera sua da oltre due anni,

La disdetta deve essere data in giorno di sabato, salvo consuetudini speciali.

ART. 36.

Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può risolvere il contratto senza disdetta.

Il periodo di prova decorre dal giorno in cui il lavoratore è assunto al lavoro.

ART. 37.

Il contratto di lavoro può essere risolto prima del tempo fissato senza disdetta, se vi sono giusti motivi.

ART. 38.

Sono giusti motivi per l'imprenditore o padrone:

se il lavoratore lo ha ingannato nella stipulazione del contratto colla produzione di certificati falsi o con false affermazioni:

se il lavoratore si rende colpevole di un atto disonesto, di vie di fatto o di ingiurie gravi verso l'imprenditore o padrone, i suoi rappresentanti o il personale;

Digitized by Google

se il lavoratore cagiona all'imprenditore o padrone deliberatamente un pregiudizio materiale durante o in occasione dell' esecuzione del contratto;

se il lavoratore viola il segreto di fabbrica;

se il lavoratore mette in serio pericolo colla sua imprudenza la sicurezza della casa, dello stabilimento o dell'officina dove lavora;

ed in generale qualunque atto del lavoratore che costituisca una grave violazione delle sue obbligazioni ai termini della convenzione e della presente legge, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento.

La Commissione, riconfermando sempre l' emendamento all' articolo 29, propone che le false affermazioni per le quali un operaio, ingannando, al momento dell' assunzione, il padrone o l' imprenditore, decade dal contratto, siano più precisate nel senso di *false affermazioni specialmente sulla propria competenza a compiere il lavoro assunto.*

Perchè, poi, soltanto le ingiurie *gravi*, e non le semplici, debbono essere per il proprietario ragione sufficiente per il licenziamento? Non occorre dire che in tal senso, per ciò che riguarda la condotta del principaleverso gli operai, dovrebbe modificarsi l' articolo seguente, prescrivendo assolutamente che, per la dignità e disciplina dell' opificio, sia bandita, tanto dall'una parte che dall' altra, ogni e qualsiasi ingiuria.

ART. 39.

Sono giusti motivi per il lavoratore:

se l'imprenditore o padrone o chi lo rappresenta si rende colpevole, a di lui riguardo di un atto disonesto, di vie di fatto e di ingiurie gravi.

se l'imprenditore o padrone tollera da parte dei suoi preposti simili atti a riguardo del lavoratore;

se l'imprenditore o padrone cagiona deliberatamente al lavoratore un pregiudizio materiale durante o in occasione dell'esecuzione del contratto;

se durante il corso del contratto la sicurezza e la salute del lavoratore si trovano esposte a pericoli che questi non aveva potuto ragionevolmente prevedere al momento nel quale ha contrattato;

ed in generale qualunque atto, col quale l'imprenditore o padrone manca gravemente alle sue obbligazioni ai termini della convenzione o della presente legge, salvo il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento.

È legale, adunque, la risoluzione del contratto allorchè il padrone o imprenditore « cagiona *deliberatamente* al lavora-

Digitized by Google

tore un pregiudizio materiale durante o in occasione dell' esecuzione del contratto » medesimo, ma, anche nel caso il *deliberato proposito del danno* risulti provato, è veramente eccessivo che si debbano tosto ritenere annullate le reciproche obbligazioni con azione di risarcimento, quando, per via più equa e pacifica, si potrebbero esperire perizie in contradditorio e stabilire di comune accordo la liquidazione delle eventuali perdite subite, senza che per questo cadano *ipso facto* i vincoli contrattuali.

Ad ogni modo sarà sempre equo stabilire, secondo la proposta del Consorzio di Milano, che i danni *non potranno mai superare l'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe riguadagnato nel tempo neeessario a compiere il periodo di regolare disdetta*, e che, allo scopo d' evitare maliziose ricerche di pretesti, *non vi sia motivo di risoluzione del contratto quando il fatto che dovrebbe giustificarlo è da più di due giorni a conoscenza di chi promuove l' azione di disdetta* (1).

ART. 40.

La parte che, senza giusti motivi, omette la disdetta o la dà fuori termine, deve pagare all'altra parte a titolo di danni una somma ragguagliata alla metà della retribuzione media che il lavoratore interessato avrebbe guadagnato in un periodo di tempo, uguale al termine fissato per la disdetta.

La Commissione suggerirebbe la dizione più chiara ed esplicita *uguale alla differenza che intercede fra il giorno della data disdetta e il termine utile.*

ART. 41.

Quando il contratto è a tempo o riguarda l'esecuzione di un'opera determinata e le parti si obbligano ad una indennità per il caso di ingiusta risoluzione del contratto, la stipulazione e l'ammontare delle indennità sono reciproche.

ART. 42.

La parte che, senza giusti motivi, risolve il contratto prima del tempo o prima del compimento del lavoro convenuto, deve pagare all'altra una somma ragguagliata alla metà della retribuzione media che il lavoratore interessato avrebbe percepito rispettivamente nel periodo di tempo mancante a raggiungere quello convenuto o nel compimento dell'opera.

---

(1) *Relazione* cit., pag. 6.

Digitized by Google

A questo articolo in special modo convengono le osservazioni che noi abbiamo mosse al progetto in genere per ciò che concerne alla responsabilità effettiva delle parti contraenti.

ART. 43.

Oltre i danni indicati negli articoli precedenti, sono dovuti quelli maggiori dei quali si fornisca la prova.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

ART. 44.

Sono nulli i patti contrarii alle regole stabilite negli art. 5, 14, 18, 19, 20, 31, 35 e 36.

È altresì nullo qualunque patto di rinuncia anticipata al risarcimento e al pagamento dei danni.

ART. 45.

Le azioni derivanti dal contratto di lavoro si prescrivono in sei mesi, eccettuato il caso in cui si tratta di azioni per divulgazione di segreti di fabbrica o per danni derivanti da infortuni sul lavoro.

In caso di dolo il termine decorre dal giorno in cui è scoperto.

ART. 46.

Il privilegio inscritto al n. 4 dell'art. 1956 cod. civ. (1) relativamente alla persone di servizio, è esteso, per la durata di due mesi, a tutti i lavoratori.

L'articolo 773 del codice di commercio (2) si applica anche nei giudizi di liquidazione delle società per la retribuzione del tempo anteriore all'incominciamento della liquidazione.

---

(1) *Codice Civile*, art. 1956: « Hanno privilegio sulle generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti:

. . . . . .

4.° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari sulle persone di servizio per egual tempo ».

(2) *Codice di Commercio*, art. 773: « Le disposizioni del Codice Civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente codice, colle modificazioni seguenti:

1.° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati, *ecc.*. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado », ecc. ecc.

Digitized by Google

CAPO VI.

Della conciliazione e dell'arbitrato.

Sezione I.

Controversie individuali.

Art. 47.

Le parti possono deferire la definizione delle controversie dipendenti dal contratto di lavoro ad una Commissione arbitrale composta di un numero dispari di arbitri.

Art. 48.

Se le parti non hanno precedentemente provveduto, gli arbitri sono in numero di tre, eletti uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo dai primi due, o, in difetto, dal presidente del competente collegio dei probiviri e, in mancanza di questo collegio, dal pretore.

Art. 49.

La decisione arbitrale è inappellabile.

Sezione II.

Controversie collettive.

Art. 50.

Quando tra lavoratori, imprenditori o padroni sorgono controversie o conflitti di carattere collettivo, tali che possano dar luogo ad abbandono o sospensione generale o parziale di lavoro, chiusura di fabbrica, boicottaggio e simili, si deve promuovere la conciliazione e si può chiederne la risoluzione arbitrale, osservando le norme seguenti.

Art. 51.

Se le controversie e i conflitti di cui nel precedente articolo, sorgono tra i lavoratori imprenditori o padroni nella giurisdizione di un collegio di *probi-viri*, dev'essere adita per la conciliazione la giuria del Collegio.

Qualora questo manchi si fa istanza al Presidente della Commissione permamente provinciale, di cui nell'articolo 54, perchè sia designato per la conciliazione uno dei collegi della provincia, avuto riguardo alle condizioni di luogo e di industria e al numero dei lavoratori.

Se nella provincia non vi sono collegi di *probi-viri*, la Commissione designa uno degli istituti indicati nell'articolo 61, o nomina un

Digitized by Google

arbitro. Questo provvede per la conciliazione assistito da altri quattro arbitri eletti due dagli imprenditori o padroni e due dai lavoratori.

Non possono essere chiamati a far parte del collegio arbitrale coloro che non siano eleggibili all'Ufficio di *probi-viri*.

ART. 52.

Quando le controversie e i conflitti riguardano i lavoratori o imprenditori o padroni di più giurisdizioni di collegi di *probi-viri* deve essere adita per la conciliazione la Commissione provinciale indicata nell'articolo precedente. Essa ha facoltà di delegare, sull'accordo delle parti, per la conciliazione della controversia o del conflitto uno dei collegi della provincia, oppure una commissione arbitrale e simili istituti di cui nell'articolo 61.

ART. 53.

Se la conciliazione avviene, il presidente della Giuria dei *probi-viri*, o della Commissione, o l'Arbitro, ne fa risultare con processo verbale.

Se non avviene la conciliazione, la Giuria, il Collegio arbitrale o la Commissione, di cui negli articoli 51, 52 e 54, sull'accordo delle parti fa luogo alla risoluzione arbitrale della controversia o del conflitto.

Per quanto riguarda le precedenti e le susseguenti norme disciplinanti le controversie collettive, la Commissione approva i concetti svolti dal Consorzio di Milano nella più volte citata relazione (1) e che così si possono riassumere:

1. — La natura del contratto sancito dal disegno di legge è puramente individuale, nè mai si accenna a contratti collettivi, epperò la collettività delle controversie sarà puramente casuale, ma non avrà rispondenza in precedenti disposizioni di legge che l'abbiano creata;

2. — Nel caso di nuove pretese dei lavoratori, le stipulazioni per il futuro non potranno essere sottratte alla contrattazione delle parti, risolvendosi così l'esperimento di conciliazione in un inutile inceppamento, defatigatorio per ambo le parti a cagione delle inevitabili more di procedura.

ART. 54.

La Commissione permanente è instituita in ogni capoluogo di Provincia ed è composta di un presidente, di uu presidente supplente e di sei membri eletti ogni anno dai Collegi dei *probi-viri* della provincia.

---

(1) *Relazione* cit., pagg. 5-6.

Digitized by Google

I membri debbono essere scelti metà fra gli imprenditori o padroni e metà fra i lavoratori, inscritti nelle liste delle rispettive classi per la costituzione dei Collegi dei *probi-viri.*

Il presidente ed il presidente supplente possono essere scelti fra i funzionarii dell'ordine giudiziario e fra coloro che a norma della legge possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste.

Se gli elettori inscritti nella lista dell'una o dell'altra classe non concorressero alla elezione, il presidente del tribunale, entro dieci giorni del secondo scrutinio elegge i membri della Commissione estraendoli a sorte nella lista di quella classe che si è astenuta dalla votazione.

Il presidente o il presidente supplente che non fossero stati eletti dai Collegi o che venissero a mancare nell'intervallo fra l'una o l'altra convocazione sono nominati per Decreto Reale su proposta del ministero di agricoltura sentito il Consiglio del lavoro.

Non é detto se l'elezione del presidente e del presidente supplente debba essere fatta col concorso simultaneo degli operai e degli industriali (nel qual caso occorrerebbe per ovvie ragioni d' equilibrio, l' adozione del voto plurimo) o altrimenti.

ART. 55.

La Commistione permanente è divisa in due sezioni; la prima per le controversie e i conflitti nelle materie regolate dalla legge sui *probi-viri* per l'industria e la seconda per le controversie e i conflitti nelle materie regolate dalla legge sui *probi-viri* per l'agricoltura.

ART. 56.

Quando le controversie o i conflitti di cui nell'articolo 50 sorgono a riguardo dei servizi pubblici assunti da imprese private, se le parti non promnovono la conciliazione il prefetto della provincia richiede secondo i casi la Giuria o la Commissione affinchè procedano ai termini degli articoli 51, 52.

Le stesse norme si applicano quando di tratta di lavori da compiersi in tali condizioni che l'astensione o il rifiuto cagioni in modo irreparabile, la perdita di animali, di prodotti del suolo, dell'industria, della pesca e simili.

Se la convenzione dell'impresa assuntrice del pubblico servizio contiene clausola compromissoria, il prefetto invita la stessa impresa a dare subito esecuzione a detta clausola, sotto pena di risarcimento dei danni, ferma la facoltà dei provvedimenti interinali, indicati nell'articolo 57, e senza pregiudizio di ogni altra azione spettante a termini del contratto.

Si considerano quali servizii pubblici, agli effetti della prima parte di questo articolo, quelli dell'esercizio dell'illuminazione, della

Digitized by Google

distribuzione di acqua potabile e dei trasporti diretti a provvedere alle pubbliche comunicazioni.

ART. 57.

Il presidente della Giuria o della Commissione permanente o *l'arbitro* devono adoperarsi a che le parti si obblighino di non cessare il lavoro, di non chiudere la fabbrica, di non licenziare i lavoratori, di non sospendere o ridurre la retribuzione o di non compiere fatti simili, durante la procedura di conciliazione e di arbitrato.

Possono inoltre dare durante la detta procedura i provvedimenti temporanei urgenti nell'interesse delle parti e del lavoro.

ART. 58.

Il processo verbale di conciliazione e risoluzione arbitrale sono titoli esecutivi ed obbligano le parti per il tempo in esse stabilito. Il termine non può essere superiore a due anni, e si intende successivamente rinnovato d'anno in anno, se non interviene la disdetta di una delle parti.

ART. 59.

La risoluzione arbitrale ha effetto retroattivo a favore di chi non ha sospeso il lavoro o lo ha ripreso prima che essa sia pronunziata.

La sua applicazione incomincierà dal principio della procedura nel primo caso e dal giorno della ripresa del lavoro nel secondo caso.

Sono nulli i patti coi quali si stabiliscono singolarmente condizioni di lavoro inferiori a quelle fissate nell'atto di conciliazione o nella risoluzione arbitrale.

ART. 60.

L'inadempimento delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli e dei provvedimenti dati ai termini dell'articolo 57 e nell'atto di conciliazione e di risoluzione arbitrale costituisce contro l'inadempiente giusto motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

ART. 61.

I Collegi o le Commissioni di conciliatori, arbitri o *probi-viri*, istituiti prima o dopo la pubblicazione della presente legge da Corpi morali o da associazioni per la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie fra gli imprenditori o padroni e i lavoratori da loro dipendenti, possono essere ammessi ad esercitare l'ufficio di conciliazione o di arbitrato nei casi previsti dall'articolo 51, e nei termini e agli effetti della presente legge, quando i Corpi e le associazioni, presso cui funzionano, sono inscritti presso l'*ufficio del lavoro*.

ART. 62.

Chiunque ricusa, senza giusto motivo, di assumere l'ufficio di delegato o di arbitro o di fornire le notizie richieste dalle persone

Digitized by Google

e dai Collegi investiti delle funzioni di conciliazioni e di arbitrato, secondo la presente legge, è punito con l'ammenda da lire 25 a 300.

ART. 63.

Le norme della procedura di conciliazione e di arbitrato saranno date con Decreto Reale sentito il Consiglio del Lavoro.

CAPO VII.

Degli impiegati di commercio.

ART. 64.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese agli impiegati di commercio, in quanto sono applicabili e salvo le regole seguenti.

ART. 65.

La disposizione dell'art. 15 è applicabile solo agli impiegati di commercio, la di cui retribuzione non supera quattro lire al giorno.

ART. 66.

Il privilegio inscritto al numero 4 dell'art. 1856, codice civile (1), è esteso agli impiegati di commercio per la durata di sei mesi.

ART. 67.

Il termine di disdetta non può essere mai minore:

di mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opifici, laboratori, stabilimenti e simili;

di mesi 4 per i commessi viaggiatori, capi contabili, piazzisti e simili;

di mesi 3 per i commessi di negozio, di studio ed altri di grado comune;

di un mese per tutti gli altri impiegati di commercio di grado inferiore.

I termini suddetti di mesi 6, 4 e 3 sono ridotti alla metà, quando il contratto dura meno di due anni escluso il periodo di prova. Il termine di mesi sei è raddoppiato per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opifici, laboratorii, stabilimenti e simili, assunti per una sede posta fuori d'Europa.

Il termine di mesi quattro è pure raddoppiato pei commessi viaggiatori, che prestano servizio nei paesi d'Europa.

Affatto nuove e senza rispecchio alcuno in disposizioni di legge o norme stabilite da consuetudine è la distinzione in

(1) Vedi la nota all'articolo 46.

Digitized by Google

impiegati *di grado comune* e impiegati *di grado superiore*, per cui è assolutamente necessario che il legislatore provveda a determinare se non una precisa classificazione, almeno i criterî e gli apprezzamenti coi quali si debbono formare le categorie.

ART. 68.

L'impiegato di commercio, assunto in prova o solo per aiuto temporaneo può essere licenziato o prendere licenza col solo preavviso di 15 giorni, salvo patto od uso contrario.

Il periodo di prova non può superare i 12 mesi, computabili da quello in cui l'impiegato è stato assunto al servizio. Ogni patto contrario è nullo.

CAPO VIII.

Disposizione finale.

ART. 69.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che ravvivasse necessarie per la attuazione della presente legge e per coordinarla coi codici ed altre leggi dello Stato.

Monza, 9 Febbraio 1903.

LA COMMISSIONE

Il Presidente della Federazione e della Sezione Cappellai
CARLO RICCI.

Il Presidente Delegato della Sezione Meccanici e Metallurgici
Ing. TEOFILO SUTER.

Il Presidente Deleyato della Sezione Tessitori
Ing. GIUSEPPE GARBAGNATI.

Il Vicepresidente della Sezione Tessitori
GALIMBERTI ANTONIO.

Il Delegato della Sezione Tessitori
ERNESTO CANESI.

Il Presidente Delegato della Sezione Tintori
QUIRINO FOSSATI.

Il Vicepresidente della Sezione Tintori
GIUSEPPE TAGLIABUE.

Il Segretario Effettivo
PROF. GIUSEPPE RIVA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

* * * * * Federazione
fra gli Industriali Monzesi
* * * * * * Ufficio
Centrale * * * * *

CIRCOLARE N. 5

Monza, li 18 febbraio 1903.

Onorevole Signore,

Affidati allo zelo e competenza che la S. V. Ill.ma ha sempre spiegato nelle questioni interessanti la pubblica cosa, ci permettiamo d'inviarle quanto la Commissione nominata dalla nostra Federazione ha creduto d'osservare intorno al disegno di legge sul Contratto di Lavoro: questione grave e complessa sulla quale ci auguriamo si manifesti il parere di quanti, come la S. V. Ill.ma,

Categoria terza

Pratica terza

Numero 45

OGGETTO

Digitized by Google

hanno profondità di dottrina accoppiata a serenità di giudizio.

Ben lieti se le nostre osservazioni dettate da sincero spirito d'equità e determinate dalla lunga consuetudine coi fenomeni del lavoro, avranno da parte della S. V. benigna considerazione, ci rassegniamo con la massima osservanza

IL PRESIDENTE
CARLO RICCI

Il SEGRETARIO EFFETTIVO
PROF. GIUSEPPE RIVA.

FEDERAZIONE INDUSTRIALI LOMBARDI
MONZA

Contratto di Lavoro

Al l' Onorevole
Lucchini
on Luigi
Roma

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google